

Palomar S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

*Ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231
e successive integrazioni e modificazioni*

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
15.04.2020

Il Presidente

I - PARTE GENERALE	5
1. PREMESSA: Il D.Lgs n. 231/2001	5
2. FATTISPECIE DI REATO	6

3. L' APPARATO SANZIONATORIO	8
4. L' ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE ED ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL' AZIENDA	9
5. L'ASSETTO DI GOVERNANCE E ORGANIZZATIVO DI PALOMAR S.P.A.	11
5.1 La Governance	11
5.2 L'assetto organizzativo	12
6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	13
6.1 Obiettivi	13
6.2 Elaborazione del modello	14
6.2.1 FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (Risk Assessment)	14
6.2.2 FASE II – Analisi dei controlli preventivi (Gap Analysis)	15
6.2.3 FASE III – Realizzazione del sistema di controllo interno	16
6.3 Approvazione formale del Modello e nomina dell'ODV	17
6.4 Verifica ed aggiornamento del modello	18
7. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
7.1 Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	19
7.2 Funzioni dell'odv	20
7.3 Identificazione dell'odv	21
7.4 Poteri dell'odv	21
7.5 Il flusso informativo da e verso l'odv	22

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	23
8.1 Piano di formazione e comunicazione	23
8.2 Il sistema sanzionatorio	24
8.2.1 Nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti	25
8.2.2 Nei confronti degli amministratori	26
8.2.3 Nei confronti dei Consulenti e dei Partners commerciali	27
9. I REATI APPLICABILI	27
II - PARTE SPECIALE	28
Premessa	28
Criteria adottati per la valutazione dei reati	29
1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/01)	30
2. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/01)	37
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01)	43
4. Delitti di criminalità organizzata E DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (art. 24 ter, D. Lgs. 231/01)	49
5. Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1, D. Lgs. 231/01)	54
6. Reati societari (art. 25 ter, D. Lgs. 231/01)	56
7. Omicidio colposo o lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. 231/01)	64

8. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D. Lgs. 231/01)	68
9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	73
10. Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	79
11. Reato di corruzione tra privati (art. 25 TER)	79
12. Reati tributari	83
13. Reato di istigazione e incitamento al razzismo ed alla xenofobia	85
14. Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di dispositivi vietati	87
15. Reato di traffico di influenze illecite	87

I - PARTE GENERALE

1. PREMESSA: IL D.LGS N. 231/2001

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.¹

Il D.Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*».

Il Decreto introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

¹¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

Tale ampliamento di responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Ai sensi del D.lgs. 231, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2). Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La responsabilità è, in ogni caso, esclusa se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*»². Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

2. FATTISPECIE DI REATO

In base al D.lgs. 231/2001, la Società può essere ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 23, 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies* e 25 *octies*, 25 *nonies*, 25 *decies* e 25 *undecies*, se

² Art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.lgs. 231 stesso.³

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 possono essere elencate nelle seguenti categorie⁴:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
 - Corruzione, concussione, malversazione, truffa etc.
- Reati di falso nummario (art. 25bis, D.Lgs. 231/01);
 - Falsità di denaro, carte di credito, in valori di bollo etc.
- Reati Societari (art. 25ter, D.Lgs. 231/01);
 - False comunicazioni sociali, impedito controllo etc.
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01);
 - Tratta di persone, riduzione in schiavitù etc.
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/01);
 - Manipolazione di mercato, abuso di informazioni etc.
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità o provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01)⁵;

³ L'articolo 23 del D. lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁴ L'art. 24 bis è stato modificato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del d.lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del d.lgs 196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del d.lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs 231/01);
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1);
 - Frodi in commercio, turbata libertà di commercio etc.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies - "decies");
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
 - Associazione di tipo mafioso, sequestro di persona etc.
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1, D.Lgs. 231/01);
- Reati tributari (art. 25 – quinquedecies);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis del codice penale);
- Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167);
- Reato in materia di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39).

3. L' APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

⁵ la legge n. 286 del 15 dicembre 2014 ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 c.p., estendendo la responsabilità degli Enti anche a tale reato.

- di natura pecuniaria applicata per quote (valore minimo della quota: € 258, massimo € 1.549, n° minimo di quote irrogabili: 100, massimo: 1000);
- di natura interdittiva (applicabili anche come misure cautelari):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

4. L' ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE ED ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL' AZIENDA

Il Decreto prevede, agli articoli 6 e 7, nel caso in cui uno dei Reati sia stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, c 1, lettera a), una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire i reati della specie di quello commesso;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**ODV**");
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui ai punti precedenti.

L'ente, in ogni caso, non risponde, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Il medesimo articolo prevede al comma 2, alcune specifiche esigenze alle quali un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo deve rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati.

In linea con quanto sopra, anche i punti fondamentali che le Linee Guida di categoria (in particolare le linee guida emanate da Confindustria) individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;

- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

5. L'ASSETTO DI GOVERNANCE E ORGANIZZATIVO DI PALOMAR S.P.A.

5.1 LA GOVERNANCE

La Palomar S.p.A. è una società che svolge l'attività di produzione cinematografica in particolare di film per la televisione, miniserie televisive e film.

Attualmente la Palomar S.p.A. è interamente posseduta da Carlo Degli Esposti attraverso una società denominata "Inaspettatamente s.r.l.".

La proprietà è divenuta totalitaria a seguito dell'acquisizione mediante un'operazione di leverage buy out, attuata con l'assistenza di un fondo di private equity e tramite finanziamento bancario, della partecipazione di maggioranza allora detenuta da Endemol, multinazionale del settore.

Successivamente il fondo di private equity è stato liquidato e in tal modo Inaspettatamente è divenuto socio unico.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri e allo stesso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.


Il Consiglio ha delegato ampi poteri al Presidente sig. Carlo Degli Esposti che pertanto è anche l'amministratore delegato.

La società è dotata di un Collegio Sindacale composto di tre membri, mentre la funzione di controllo legale dei conti è affidata a una società di revisione regolarmente iscritta all'Albo.

5.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Stante l'assetto proprietario sopra descritto e le dimensioni dell'Azienda, l'assetto organizzativo risulta fortemente accentrato nelle figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Sotto il profilo organizzativo la società presenta il seguente organigramma:



Inoltre due funzioni vengono assolte esternamente, la funzione di comunicazione che riferisce direttamente all' Amministratore Delegato e la funzione legale che riferisce al responsabile del personale.

La funzione commerciale viene svolta direttamente dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

Tutta l'attività è accentrata presso la sede sociale, salvo le produzioni cinematografiche che vengono svolte in località scelte di volta in volta secondo le esigenze del copione.

Per ogni set viene nominato un produttore esecutivo che si rapporta ai responsabili delle varie funzioni della sede.

Gli strumenti di Governance della Società consistono nello Statuto sociale e in Ordini di servizio emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall' Amministratore Delegato o dal Direttore Generale in forza delle relative deleghe.

In attuazione delle deleghe rilasciate dal Consiglio all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, questi danno procure ai responsabili delle funzioni sopra rappresentate.

L'insieme di tali strumenti di Governance e l'applicazione del presente Modello consente di individuare, per tutte le attività svolte, come vengono formate e attuate le decisioni della Società, così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b, del D. Lgs. 231/01.

6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

6.1 OBIETTIVI

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un reato e, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Nella predisposizione del presente Modello, Palomar ha preso come spunto varie Linee guida adottate da associazioni imprenditoriali, tra cui in primo luogo le "Linee guida Confindustria".

6.2 ELABORAZIONE DEL MODELLO

Premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che colposa previsti dal decreto 231, primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione. Si tratta, in altri termini, dell'individuazione di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Tenuto conto di quanto suggerito dalle Linee Guida, è stata effettuata un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'ente.

Nel dettaglio si è proceduto a:

- identificare le "aree sensibili";
- sviluppare una analisi dei processi e delle procedure/prassi aziendali in essere;
- realizzare il Sistema di Controllo Interno volto a prevenire ed impedire la commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231 e disciplinare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Il Progetto ha quindi previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

6.2.1 FASE I - IDENTIFICAZIONE DELLE "AREE SENSIBILI" (RISK ASSESSMENT)

La prima fase ha comportato il compimento di una revisione esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma.

Tale attività prevede il coinvolgimento diretto dei soggetti apicali, ovvero degli amministratori, del direttore ed, in generale, di tutti coloro che nell'ambito della propria attività hanno significativa autonomia decisionale e di gestione per la società. Si è provveduto, quindi, per ciascuno dei processi sensibili, alla valutazione del grado di rischiosità con il metodo del "Control and Risk Assessment" (Valutazione di Controlli e Rischi Guidata), che ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di

attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231.

E' stata svolta, altresì, un esame della documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento. Si è quindi proceduto a intervistare i soggetti coinvolti nei processi sensibili.

Ciò ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti al fine di verificare in quali aree/attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231.

6.2.2 FASE II – ANALISI DEI CONTROLLI PREVENTIVI (GAP ANALYSIS)

Per ogni processo sensibile sono state identificate le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo effettivamente presenti a presidio delle stesse. Mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa 231/2001) con le effettive modalità di svolgimento delle attività realizzate sul campo dalla Società è stato redatto un documento di Gap Analysis disponibile presso gli archivi della Società in cui si identificano le ulteriori necessarie misure/regole da adottarsi al fine di essere pienamente in linea con il disposto di cui al D.lgs. 231/2001

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: all'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere, per quanto consentito dalle limitate dimensioni aziendali, separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla; non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- *Regolamentazione*: la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività

proprie di ciascuna struttura; tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

- *Poteri autorizzativi e di firma*: deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà; i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe; devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni; il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:

- i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
- le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa.

Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:

- autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicate procedure operative/protocolli di controllo specifici volti a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

6.2.3 FASE III – REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Lo svolgimento della terza fase del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure indicate nel documento di Gap Analysis e redazione del Modello Organizzativo;
- Predisposizione di procedure aziendali idonee alla prevenzione dei reati rilevanti *ex D.lgs. 231*;
- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Informativa ai fornitori e ai consulenti;
- Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza;
- Flussi Informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato redatto il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231, articolato in tutte le sue componenti.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni

Il Modello è suddiviso nella presente "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, in una "**Parte Speciale**" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi protocolli di controllo, in una serie di procedure relative ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato *ex D.lgs. 231*.

6.3 APPROVAZIONE FORMALE DEL MODELLO E NOMINA DELL'ODV

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, Palomar S.p.A. ha deciso di procedere con l'elaborazione e l'adozione del presente Modello, al duplice fine

di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme

L'approvazione formale del Modello proposto e la nomina dell'ODV è avvenuta in forma monocratica con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Resta naturalmente al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche al modello ed alle procedure menzionate dal modello stesso relative a mutamenti dei cosiddetti *job titles* o modifiche meramente formali che non incidano sulla struttura dei controlli/presidi posti in essere dalle stesse procedure.

6.4 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è stato espressamente costruito per Palomar S.p.A., sulla base della situazione concreta delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, è necessario procedere alla periodica verifica della rispondenza del modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che provvede a curare l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

L'ODV all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. Il Consiglio di Amministrazione è competente e responsabile dell'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.

La modifica/integrazione degli allegati, non comporta l'aggiornamento del Modello, salvo le ipotesi di modifiche significative, valutate di volta in volta, dell'organizzazione aziendale tali da incidere sull'operatività del Modello stesso.

L'aggiornamento e/o adeguamento del Modello è quindi principalmente effettuato in occasione di: novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa dell'ente e/o delle procedure aziendali; significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sulla sua efficacia o di esperienze di pubblico dominio del settore.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

La normativa in questione impone, onde poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo dell'ente (ODV) il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo, ove non già presenti, autonomi poteri di iniziativa e controllo. Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'ODV deve soddisfare, in considerazione anche delle citate Linee Guida di Confindustria, possono così essere qualificati:

- a) **Autonomia:** l'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.
- b) **Indipendenza:** l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica.

- c) Professionalità nell'espletamento dei propri compiti: a tal fine i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- d) Continuità di azione: Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del MOG 231, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

7.2 FUNZIONI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 e in particolare ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal MOG 231. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- effettuare, anche per il tramite del supporto operativo della segreteria, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG 231;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG 231

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'ODV sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni e di risorse finanziarie sue proprie e disponga di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e la proposizione di un aggiornamento continuo del Modello.

7.3 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV

L'Assemblea dei Soci, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231 individua il proprio OdV in conformità alle previsioni del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organo di Vigilanza e Controllo è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi. L'Organismo è inoltre assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale della Società allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

7.4 POTERI DELL'ODV

L'ODV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà chiedere informazioni in autonomia a tutto il personale dirigente e dipendente della Società, nonché a collaboratori e consulenti esterni alla stessa, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata. Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'ODV coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. In particolare sono previste:

- a) verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;

b) verifiche dei Processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia delle Procedure e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:

- un riesame delle situazioni analizzate;
- una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
- le richieste o segnalazioni pervenute.

L'ODV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello va inoltrata all'OdV e al Presidente del Collegio Sindacale.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'ODV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

7.5 IL FLUSSO INFORMATIVO DA E VERSO L'ODV

Con riferimento all'attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali, l'Organo di Vigilanza e Controllo relaziona, mediante reports scritti e con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione - in merito all'attuazione del Modello - nonché il Collegio Sindacale.

L'Organo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dagli organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

I destinatari del presente Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organo di Vigilanza e Controllo secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. I Destinatari trasmettono senza indugio all'Organo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i Destinatari.

I destinatari del presente Modello, inoltre, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'Organo di Vigilanza e Controllo, lo informano prontamente.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organo di Vigilanza e Controllo posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 8.2 che segue.

I soggetti destinatari di segnalazioni sono tenuti a garantire il massimo riserbo sia durante la fase di accertamento di quanto segnalato sia nella fase successiva di eventuali conseguenti iniziative.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001 comma 2 bis sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'OdV o al CdA. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che a seguito dei successivi accertamenti, risulterebbero infondate.

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

8.1 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Modello sarà oggetto di ampia comunicazione affinché diventi un costante riferimento nelle attività aziendali. La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione ai dipendenti della Società con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti che sottoscriveranno l'apposito modulo di dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello;
- mediante messa a disposizione tramite affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello;

- clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Modello inserita nei contratti stipulati, dal seguente tenore: *“Palomar, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti, si conforma alle procedure descritte nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La violazione delle disposizioni contenute nel suddetto Modello da parte di [inserimento controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto”*.

I dipendenti della Società hanno la responsabilità di informare il superiore gerarchico di ogni condotta all'interno della Società che a loro giudizio non sia conforme al Modello, nonché alle procedure organizzative. Dette persone riterranno riservate dette segnalazioni senza conseguenze negative di alcun tipo per il dipendente che avrà effettuato detta segnalazione.

8.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La efficace attuazione del presente Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D. Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell' art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01).

Invero, affinché il MOG 231 possa avere efficacia esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell'art. 6 comma 2 sopra citato, *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello* stesso.

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si rende noto che l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni

contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o addirittura dell'art. 1456 - del codice civile.

8.2.1 NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

In particolare i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dai CCNL vigenti applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

In caso di violazione, da parte di *dirigenti*, delle singole regole comportamentali del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti vigente.

Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del rapporto dirigenziale è prevista la possibilità del licenziamento del dirigente.

I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Anche nei confronti dei dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

8.2.2 NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dal Consiglio di Amministrazione, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno *ex artt. 2392 e ss. c.c.*, si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale in ipotesi di
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal

Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero

- tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., anche senza giusta causa con preventiva rinuncia dell' amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

8.2.3 NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNERS COMMERCIALI

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi, Consulenti o partners commerciali della Società, del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

9. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle indicate nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

II - PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello di Palomar S.p.A. illustra i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (cosiddetti processi sensibili).

I processi sensibili sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di Palomar S.p.A. ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

La Parte Speciale è pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei processi sensibili.

Nello specifico, obiettivo della Parte Speciale è che i destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P.A., con i Fornitori, con i clienti con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nella Parte Speciale, sono pertanto individuati:

- le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- i principi generali di condotta a cui devono uniformarsi tutti i dipendenti della Società;
- le specifiche disposizioni procedurali ed i protocolli che traducono in regole pratiche i principi generali di condotta, ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di Palomar S.p.A.– nei seguenti capitoli della presente Parte Speciale:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
2. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
5. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1)
6. Reati societari (art. 25-ter)
7. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
8. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
10. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
11. Reati ambientali
12. Reati tributari (art. 25 – quinquedecies);
13. Reato di istigazione e incitamento al razzismo ed alla xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167);
14. Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di dispositivi vietati.
15. Reato di traffico di influenze illecite.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI REATI

L'individuazione delle potenziali aree di rischio nell'ambito delle attività normalmente svolte da Palomar S.p.A., rappresenta la parte conclusiva di un processo che si è sviluppato sia attraverso colloqui con dirigenti e dipendenti della Società, svolti direttamente presso la

sede della Società, sia attraverso una complessiva valutazione dell'attività di Palomar S.p.A.

Si è proceduto a individuare i macro processi e le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001, assegnando a ciascuna attività un giudizio di rischiosità – inteso come grado di esposizione al rischio reato -.

La dettagliata mappatura del rischio e la valutazione dello stesso relativamente alle aree sensibili per ciascuna funzione aziendale, condotta in base ai criteri sopra menzionati, è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio di reato *ex d.lgs. 231/2001* custodite presso gli archivi della Società.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D. LGS. 231/01)

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati all'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate

finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316-bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela al successivo art. 640-bis c.p., operante, però, non nel momento precettivo dell'erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto prescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore – fino all'assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa a danno dello stato o di altro Ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea, ma anche Enti Pubblici a carattere economico, come per esempio le Casse di Risparmio).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico⁶ o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento,

⁶ Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nella Parte Generale, è stata svolta, sulla base delle verifiche effettuate all'inizio delle attività dirette alla costruzione del Modello, tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza.

In tal modo è stato possibile identificare le carenze organizzative, procedurali e documentali e predisporre un adeguato programma di intervento.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle commesse nell'ambito dei rapporti che Palomar intrattiene con la Pubblica Amministrazione, in particolare i processi sensibili sono:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici o da società partecipate/controllate da soggetti pubblici;
- Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi nello svolgimento dell'attività della società o nel corso di ispezioni presso la sede sociale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione del sistema informatico aziendale e delle attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Pur non comportando un diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, i seguenti processi possono considerarsi sensibili in quanto potrebbero rappresentare azioni dirette o strumentali alla corruzione:

- Stipula di contratti con enti pubblici, anche tramite trattativa privata;
- produzione e consegna;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo concesse da soggetti pubblici

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione delle relazioni istituzionali
- Gestione omaggi e liberalità
- Assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Approvvigionamento di beni o servizi
- Selezione, assunzione e valutazione del personale

Sono pertanto coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Direttore generale
- Produttore esecutivo
- Responsabile risorse umane

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Principi generali di condotta

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Palomar S.p.A., in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle deleghe di responsabilità per tutte le attività che hanno influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata;
- la Società, al momento della selezione del personale, dovrà verificare, nel rispetto della normativa vigente, che il candidato non sia legato da rapporti di parentela con

dipendenti della PA tali da configurare una situazione di conflitto di interessi.

Conseguentemente, è vietato:

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni e, in senso più generale, risparmi di imposte oppure contributi assicurativi o previdenziali riferiti alla

forza lavoro di cui la Società si avvale e/o avvalsa.

Procedure e Protocolli

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) vengono regolamentate tramite appositi Ordini di Servizio.

Esse pertanto devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Palomar S.p.A.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e nei protocolli menzionati.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy, a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i processi sensibili.

In caso di ispezioni o di indagini giudiziarie o di sequestri deve essere trasmesso all'OdV copia del relativo verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea secondo le rispettive competenze.

2. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 D. LGS. 231/01)

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva indebitamente per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. In tal caso il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. In tal caso il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a

cinque anni, la pena per il corrotto è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia indebitamente indotta a dare o promettere denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusi della sua qualità o dei suoi poteri.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 e 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione da parte dell'Ente, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le fattispecie di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, possono essere commesse anche nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e delle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse le stesse fattispecie si possono realizzare anche nei confronti di persone che nell'ambito degli Stati membri

dell'unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nella Parte Generale, è stata svolta, sulla base delle verifiche effettuate all'inizio delle attività dirette alla costruzione del Modello, tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza.

In tal modo è stato possibile identificare le carenze organizzative, procedurali e documentali e predisporre un adeguato programma di intervento.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle commesse nell'ambito dei rapporti che Palomar S.p.A. intrattiene con la Pubblica Amministrazione, in particolare i processi sensibili sono:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici o da società partecipate/controllate da soggetti pubblici;
- Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi nello svolgimento dell'attività della società o nel corso di ispezioni presso la sede sociale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione del sistema informatico aziendale e delle attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Pur non comportando un diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, i seguenti processi possono considerarsi sensibili in quanto potrebbero rappresentare azioni dirette o strumentali alla corruzione:

- Stipula di contratti con enti pubblici, anche tramite trattativa privata;
- produzione e consegna;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo concesse da soggetti pubblici
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione delle relazioni istituzionali
- Gestione omaggi e liberalità
- Assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Approvvigionamento di beni o servizi
- Selezione, assunzione e valutazione del personale

Sono pertanto coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Direttore generale
- Produttore esecutivo
- Responsabile risorse umane

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Principi generali di condotta

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Palomar S.p.A., in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle deleghe di responsabilità per tutte le attività che hanno

influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata;
- la Società, al momento della selezione del personale, dovrà verificare, nel rispetto della normativa vigente, che il candidato non sia legato da rapporti di parentela con dipendenti della PA tali da configurare una situazione di conflitto di interessi.

Conseguentemente, è vietato:

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni e, in senso più generale, risparmi di imposte oppure contributi assicurativi o previdenziali riferiti alla forza lavoro di cui la Società si avvale e/o avvalsa.

Procedure e Protocolli

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) vengono regolamentate tramite appositi Ordini di Servizio.

Esse pertanto devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Palomar S.p.A.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e nei protocolli menzionati.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy, a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i processi sensibili.

In caso di ispezioni o di indagini giudiziarie o di sequestri deve essere trasmesso all'OdV copia del relativo verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea secondo le rispettive competenze.

3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D. LGS. 231/01)

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati informatici, contemplati all'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è realizzato da chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema. L'art. 615-ter c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere effettuato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata si concretizza qualora il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato casualmente in una zona protetta del sistema. Ad una introduzione nel sistema inizialmente autorizzata deve quindi far seguito una permanenza non autorizzata che si realizza allorché il reo vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici è realizzato da chi abusivamente, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza quando il soggetto acquista la disponibilità materiale del codice o della parola chiave (sia attraverso l'acquisto a pagamento, sia attraverso la sottrazione furtiva), oppure nel caso in cui riproduca il codice o la parola chiave in uno o più esemplari, li divulghi o li porti a conoscenza di terzi, oppure faccia pervenire il codice o la parola chiave nella materiale disponibilità di qualcuno. La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla coscienza e dalla volontà, da parte del reo, di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

La realizzazione di questa fattispecie di reato comporta principalmente la lesione di due beni: la riservatezza e il patrimonio.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, informazioni, dati, o programmi contenuti nello stesso sistema o allo stesso pertinenti o al fine di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico stesso.

La fattispecie si realizza per esempio attraverso l'utilizzo da parte del reo di malware e di virus che, nelle sembianze di programmi o di frammenti di codice eseguibile, danneggiano o interrompono il regolare funzionamento di un sistema informatico.

La norma in oggetto sanziona non solo la mera detenzione, non solo chi diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware. Diventano pertanto sanzionabili, in astratto, anche condotte di mera detenzione di malware.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è realizzato da chi intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, oppure le impedisce o le interrompe, in maniera fraudolenta.

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup o chat. Si ha intercettazione abusiva quando è possibile determinare il numero di destinatari ai quali tale comunicazione è diretta, questo al fine di poter distinguere le comunicazioni a carattere riservato, da quelle a carattere pubblico, per la quale non è ipotizzabile alcuna riservatezza (si pensi per esempio ai siti web).

La condotta in oggetto deve essere caratterizzata da una modalità fraudolenta di realizzazione, deve cioè avvenire con strumenti idonei a celare ai comunicanti – o al sistema informatico stesso che sia programmato per consentire o negare automaticamente l'accesso – l'abusiva intromissione del soggetto agente.

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche si concretizza quando si prende cognizione, in maniera fraudolenta, del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato di installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è realizzato da chi installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, fuori dai casi previsti dalla legge.

Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio.

La fattispecie di reato si concretizza quando, da parte del reo, viene fatta cessare, in maniera fraudolenta, una comunicazione in corso, attraverso l'utilizzo di software di tipo DoS (Denial of Service) o DDoS (Distributed Denial of Service).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è realizzato da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui, indipendentemente se ciò avvenga per trarre profitto o semplicemente per "vandalismo informatico"

La norma prevede l'aggravante se ricorrono le circostanze previste dal secondo comma n. 1) dell'art. 635 per il danneggiamento (violenza alla persona o minaccia), oppure nel caso in cui il reato venga commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è realizzato da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o di pubblica utilità.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi danneggia o rende in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui, oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili i sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi danneggia o rende in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che pone in essere delle condotte atte a violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o allo scopo di arrecare un danno ad altri.

La frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, si concretizza quando quest'ultimo falsifica l'algoritmo della firma digitale o ne fa un uso improprio. La fattispecie di reato in oggetto è sostanzialmente equiparata alla falsificazione di una firma olografa.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi falsifica un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

La norma parifica il documento digitale agli altri documenti prevedendo il reato in oggetto nel caso in cui vi è un'alterazione fraudolenta dei documenti informatici.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

Le attività a rischio sono quelle relative alla gestione del sistema informatico aziendale e le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Infatti, nel caso di alterazione o manomissione dei dati o dei programmi software per l'elaborazione degli stessi, potrebbe non essere garantita la corretta gestione dei dati elaborati.

Infine, le attrezzature hardware e software dell'organizzazione potrebbero essere inoltre utilizzate in modo illegittimo al fine di commettere reati di criminalità informatica.

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- Dotazione da parte delle risorse della funzione aziendale di personal computer e accesso delle stesse ai sistemi interni/esterni (es. accesso al sistema contabile per la modifica di informazioni rilevanti per il bilancio, ecc.);
- Dotazione da parte delle risorse della funzione aziendale di personal computer con possibilità di installazione di software e accesso alla rete internet e intranet della Società.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Responsabile settore IT;
- tutte le funzioni aziendali che fruiscono delle menzionate risorse

Principi ed elementi di controllo

La Società ha adottato la Procedura aziendale "Misure minime di utilizzo degli strumenti informatici aziendali" e relative risorse al quale debbono attenersi gli Organi Sociali e i dipendenti tutti di Palomar S.p.A.

Inoltre, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del Decreto);

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

È invece obbligatorio rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al D. Lgs. 196/03 in termini di utilizzo delle credenziali di autorizzazione all'accesso ai sistemi informatici.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e nel menzionato Disciplinare Tecnico.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy, a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea secondo le rispettive competenze.

4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 24 TER, D. LGS. 231/01)

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti di criminalità organizzata, contemplati all'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)

Il reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione volta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti contro l'ordine pubblico. I tratti caratteristici della fattispecie sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416 co. 6 c.p.)

La fattispecie di reato si configura quando si costituisce un'associazione⁷ diretta a commettere uno dei reati previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone), 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) e all'articolo 12, comma 3-bis, del D. Lgs. 286/98 (organizzazione di qualsiasi tipo per permettere il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimenti di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

⁷ L'associazione è costituita quando tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad una entità *stabile* e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione di tipo mafioso, in quanto coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, (per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura nell'erogazione di denaro a favore di un'associazione mafiosa, in cambio della promessa di voto.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si configura quando in caso di sequestro di persona si consegue un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

La fattispecie di reato si configura quando si costituisce un'associazione allo scopo di commettere i delitti connessi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num. 5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui l'azienda sia collegata in qualsiasi maniera con le attività illecite di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98)

Il reato si produce con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza.

In tal modo è stato possibile identificare le carenze organizzative, procedurali e documentali e predisporre il programma di controllo.

Si è indentificata, quale attività a rischio, il potenziale coinvolgimento di tutti i dipendenti aziendali in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi per i presupposti del vincolo associativo *ex art. 416 c.p. e 416 bis c.p.*

Il reato di associazione a delinquere, inoltre, si potrebbe configurare anche nei processi descritti nelle altre parti speciali, qualora sussistano gli elementi distintivi che configurano il reato in oggetto:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

Sono pertanto coinvolte tutte le strutture aziendali in base a quanto emerge dalla matrice delle attività a rischio reato, conservata negli archivi della Società.

Principi generali di condotta

Gli Organi Sociali ed il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Società per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- Ulteriori specifiche norme di condotta sono indicate nelle parti speciali che precedono.

Protocolli

In considerazione della particolarità dei reati previsti in questa parte speciale, le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili qui contemplati sono attualmente regolamentate dalle procedure e dai processi aziendali citati nelle altre parti speciali, ove applicabili, ed in particolare nella procedura aziendale Approvvigionamento e nella Procedura Gestione Offerte.

Esse pertanto devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati che operano per conto della Società.

5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1, D. LGS. 231/01)

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti contro il commercio e l'industria, contemplati all'articolo 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato consiste nell'impedimento o nel turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio mediante l'impiego di violenza sulle cose o con l'utilizzo di mezzi fraudolenti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato si concretizza quando, nell'esercizio di attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione)

sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si concretizza quando, nell'esercizio di attività commerciale, vengono commessi atti di frode (per origine, provenienza, qualità o quantità) nella vendita di beni mobili di qualsiasi tipo.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) di sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato si concretizza quando, pur potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengono fabbricati o adoperati industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Il reato si concretizza sia nella contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, che nella detenzione per la vendita e la vendita stessa dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Principi generali di condotta

Nell'ambito dell'analisi del rischio non sono emersi particolari processi sensibili. Tuttavia, gli amministratori ed i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza può effettuare effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea secondo le rispettive competenze.

6. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER, D. LGS. 231/01)

Nel presente paragrafo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati societari, contemplati all'articolo 25-ter la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 co. 1 e 3 c.c.)

I reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625 co. 2 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma sanziona l'amministratore che omette di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'intero Consiglio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Commette tale reato anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle collegate agli adempimenti legati alla redazione del bilancio, alla gestione degli organi sociali e alle relative comunicazioni.

Pertanto i processi sensibili sono:

- redazione del bilancio e gestione contabile;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- rapporti con il collegio Sindacale, i Soci e relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/ contabile e sul Bilancio d'Esercizio
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- custodia delle scritture contabili e dei libri Sociali;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- selezione del personale.

Sono pertanto coinvolte le seguenti principali strutture aziendali:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore generale;
- Responsabile della redazione dei documenti societari e contabili.

L'analisi del rischio di commissione dei predetti reati ed una più approfondita indicazione delle strutture potenzialmente coinvolte è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio - Reato ex d.lgs 231/2001 contenuta nell'archivio della Società.

Principi di condotta e Protocolli/Procedure

Tutti gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i consulenti della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità di ciascuno per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- esercitare indebite pressioni su dipendenti chiamate a rilasciare dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria affinché questi non rendano dichiarazioni o rendano dichiarazioni mendaci;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate; omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- aumentare artificiosamente all'interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, i valori delle partecipazioni nelle società partecipate, tramite l'ingiustificata sopravvalutazione dei brevetti/licenze/permessi o delle idee imprenditoriali da esse sviluppati o in corso di sviluppo;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle comunicazioni esterne fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente rientrante fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- dare o promettere denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro vigilanza per compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di ufficio o dei loro obblighi di fedeltà.

Tutto il personale di Palomar S.p.A. coinvolto in questa area sensibile è tenuto al rispetto della Procedura Gestione Adempimenti Societari.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare con il Direttore generale in ordine al processo di formazione del bilancio e agli adempimenti fiscali, archiviando gli scambi di informazioni ed i verbali delle riunioni periodiche tra OdV, Collegio Sindacale e società di revisione.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

7. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D. LGS. 231/01)

Nel presente capitolo, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati all'articolo 25 septies del D. Lgs. 231, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Omicidio colposo – Art. 589 c.p

La fattispecie di reato si configura, quando un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Art. 590, co. 3, c.p.

La fattispecie di reato si ravvisa nel caso in cui un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Entrambe le ipotesi di reato presentano una particolarità rispetto all'impostazione originaria del D. Lgs. 231/2001 in cui il legislatore abbinava la responsabilità della persona giuridica ad un *modus operandi* – da parte della governance aziendale – scelto e consapevolmente orientato a commettere reati, mentre in tali fattispecie il centro d'imputazione intorno al quale ruota la responsabilità dell'ente si sposta verso la "colpa di organizzazione".

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle coinvolte nei processi legati all'implementazione delle misure necessarie alla tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

La violazione colposa delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute

sul lavoro può concretizzarsi nel mancato esborso di somme per il corretto funzionamento del sistema della sicurezza aziendale; per esempio l'istituzione di un servizio prevenzione e protezione non adeguato, il mancato acquisto di dispositivi di protezione individuale, l'uso di detti dispositivi oltre i termini di scadenza o i limiti di usura accettabili, l'omessa manutenzione di attrezzature, il mancato aggiornamento tecnologico, la mancata o l'insufficiente formazione del personale.

La valutazione del rischio di commissione dei reati sopra menzionati è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società, mentre la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal d.lgs. 81/2008 e parimenti conservato negli archivi della società.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Datore di Lavoro *ex d.lgs. 81/2008* e soggetto delegato
- RSPP

Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dipendenti della Società, i consulenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Protocolli

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- corretta individuazione e designazione del Datore di Lavoro e del soggetto delegato;
- corretta individuazione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- corretta individuazione e designazione degli Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Dirigenti per la sicurezza;
- Servizio di Prevenzione e Protezione adeguato alle caratteristiche dell'azienda;
- corretta attribuzione delle deleghe e/o dei compiti a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza;
- verifica continua della conformità dei luoghi di lavoro e delle macchine ai requisiti generali di sicurezza di cui agli Allegati IV e V del D. Lgs. 81/08;
- adeguati piani formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza.

Inoltre, si è provveduto ad attuare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici enumerati dal comma 1, dell'art 30, del D.lgs. 81, tramite l'elaborazione delle specifiche procedure operative che regolano le specifiche attività in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la modifica di alcune procedure gestionali già esistenti, nonché la creazione di alcune istruzioni di lavoro, come indicato nella tabella che segue:

Obblighi giuridici di cui all'art. 30 del D.lgs. 81	Procedure o istruzioni adottate
(a) obblighi relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Obblighi adempiuti nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata
(b) obblighi relativi all'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Documento di valutazione dei rischi
(c) obblighi relativi all'attività di natura organizzativa, quali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ emergenze, primo soccorso, ➤ gestione degli appalti ➤ riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 	
	Piano di emergenza con le relative procedure di attuazione per la gestione delle emergenze
	DUVRI e le procedure di base ivi connesse per la gestione di eventuali appalti
(d) obblighi relativi all'attività di sorveglianza sanitaria	E' stato nominato il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria secondo i protocolli di legge
(e) obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori	Erogazione periodica di corsi a tutti i lavoratori
(f) obblighi relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in merito alle verifiche delle istruzioni di lavoro laddove previste
(g) obblighi relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Atti documentali disponibili presso gli uffici della Società
(h) obblighi relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	Pieno rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in merito alle verifiche periodiche laddove previste

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza delle procure, rispetto delle prescrizioni del Sistema di gestione Integrato, Formazione, osservanza delle misure di sicurezza, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea secondo le rispettive competenze.

8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D. LGS. 231/01)

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, contemplati all'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione è realizzato da chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

La fattispecie in oggetto presuppone l'esistenza di un delitto anteriore, anche se non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato; non è quindi indispensabile l'accertamento giudiziale, purché questo si deduca con certezza in base a prove logiche: infatti la provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, deve risultare positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.

L'elemento oggettivo della fattispecie in oggetto è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato di riciclaggio è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da "ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai fini dell'individuazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- a. sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; rientrano in tale previsione normativa anche gli immobili, le aziende,

i titoli, i metalli preziosi, i diritti di credito. E' il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il denaro o i valori e li cambia con moneta o valori diversi.

- b. compiere operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; in questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del denaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa degli stessi. Tale operazione può realizzarsi anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare dell'attività finanziaria non impedisca un'operazione ancora in itinere che aveva l'obbligo giuridico di impedire, attraverso la segnalazione imposta dalle normative esistenti.

Autoriclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tali casi si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia

efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Scopo della norma è quello di sanzionare la condotta di colui che ricicla denaro o altre utilità per nascondere la provenienza illecita di risorse provenienti da delitti da lui stesso commessi (reato non punibile ai sensi dell'art. 648 bis) La punibilità è esclusa per chi usa le risorse provenienti da reato per proprio godimento.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis del c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Lo scopo della norma è quello di impedire che il c.d. “denaro sporco” diventi “denaro pulito”, e così trasformato possa trovare un legittimo impiego. Elemento qualificante della fattispecie in oggetto è l'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

I processi sensibili sono:

- Approvvigionamento di Beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.

Sono pertanto coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Amministratore Delegato
- Direttore generale
- Produttore esecutivo
- tutte le funzioni aziendali che fruiscono delle menzionate risorse

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- prevedere che beni ed i servizi di qualsiasi natura debbano essere approvvigionati dalla fonte più vantaggiosa per qualità, termine di consegna, affidabilità e prezzo;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di acquisizione di beni e servizi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle

prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

9. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti in violazione del diritto d'autore, contemplati all'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, regolamentati dai seguenti articoli della Legge 22/04/1941 n. 633:

art. 171 co 1 lett a-bis:

Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

art. 171 co 3:

Reati previsti dall'art. 171 co. 1 lett a-bis commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

art. 171 bis:

- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
- Utilizzo di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

art. 171 ter:

- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, se il fatto è commesso per uso non personale;
- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- Permettere l'ascolto in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive;
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto privo di contrassegno SIAE o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;

- svolgere senza l'accordo con il legittimo distributore, azioni di ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, detenzione per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- rimozione o alterazione abusiva delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione per la distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

art. 171 septies:

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti a contrassegno; dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

art. 171 octies:

- Svolgimento fraudolentemente le seguenti attività: produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.
- Gestione della riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e di immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di definizione di contenuti su brochure/leaflet/volantini.
- Acquisizione e gestione di diritti e marchi (*es. soggetti, format, sceneggiature, libri, musiche*).
- Pianificazione e realizzazione di produzioni televisive e cinematografiche (*include la gestione dei dipendenti a tempo determinato assunti sulle produzioni*).

I dipendenti esposti al potenziale rischio di violazione sono i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Direttore generale;

Principi generali di condotta

Gli amministratori i dipendenti tutti, i collaboratori e tutti coloro che a qualsiasi titolo si trovino ad utilizzare beni della società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e dei sistemi informativi;
- effettuare il download e lo scambio di software, file musicali, immagini o filmati (a meno che non si tratti di materiale aziendale);
- violare in qualsiasi modo il copyright, i diritti di database, i marchi di fabbrica o altra proprietà intellettuale di qualsiasi parte.

Procedure

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è disciplinata dalla Procedura "Misure minime di utilizzo degli strumenti informatici aziendali", che si basa sui seguenti principi:

- Interferire intenzionalmente con gli apparati e i sistemi IT aziendali;
- Utilizzare software atto a determinare, individuare o rimuovere le password dei sistemi informatici aziendali o sistemi di terze parti presenti in azienda; violarli, ovvero accedervi senza disporre di regolari credenziali di accesso. Indipendentemente dall'appartenenza dei sistemi compromessi alla Società o a terze parti, la violazione sarà trattata, ai sensi della normativa applicabile e della

presente Policy, come una questione disciplinare seria e, a seconda della gravità delle circostanze, potrà determinare sanzioni disciplinari;

- Installare sui sistemi informatici aziendali ogni tipo di software, ancorché provvisto di regolare licenza, che non sia stato espressamente approvato dalla U.O. Networks and IT.
- Modificare intenzionalmente la configurazione degli strumenti informatici senza la specifica autorizzazione della U.O. Networks and IT, aggirarne le restrizioni di accesso o cancellare i files di log;
- Aggirare i metodi di accesso alla connessione Internet della Società;
- Connettere access point wireless alla rete della Società, ivi inclusi i dispositivi mobili personali (smartphones, router wireless, chiavette 3G/4G) configurati come bridge di rete. La sola connettività aziendale autorizzata è fornita dalla U.O. Networks and IT;
- Connettere computers desktop o notebook personali alla rete della Società;
- Utilizzare gli strumenti informatici aziendali per ricavare profitto personale e commettere azioni illegali. E' vietato intraprendere qualsiasi attività che violi o realizzi un'appropriazione indebita dei diritti di proprietà intellettuale della Società o di terzi, compresi i diritti di copyright, marchi, marchi di servizio, segreti industriali e brevetti posseduti da altri individui, società o altre entità. Quanto precede ricomprende anche l'intraprendere attività che costituiscono violazione in materia di privacy, pubblicità e altri diritti personali di terzi;
- Usare gli strumenti informatici aziendali per visualizzare, creare, trasmettere, pubblicare ("postare"), diffondere o rendere in altro modo disponibile linguaggio o materiale pedo-pornografico, linguaggio osceno, espressioni e materiali diffamatori, che arrechino molestia, offensivi o minatori.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai processi sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy, a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i processi sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

10. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato consiste nell'azione, offensiva o suasiva, diretta a indurre taluno a non rendere dichiarazioni o dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nella Parte Generale, è stata svolta, sulla base delle verifiche effettuate all'inizio delle attività dirette alla costruzione del Modello, tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza.

In tal modo è stato possibile identificare le carenze organizzative, procedurali e documentali e predisporre un adeguato programma di intervento.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle commesse nell'ambito dei rapporti che Palomar intrattiene con la Pubblica Amministrazione, in particolare i processi sensibili sono:

- Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi nello svolgimento dell'attività della società o nel corso di ispezioni presso la sede sociale

Principi generali e di condotta

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Palomar S.p.A., in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle deleghe di responsabilità per tutte le attività che hanno influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata.

Controlli dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza può effettuare effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea secondo le rispettive competenze.

11. REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER)

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. Contemplati all'articolo 25-ter del D.Lgs 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società può ingenerare responsabilità della stessa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorchè gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per gli altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c)

L'art. 2635-bis introduce una fattispecie, procedibile a querela di parte, che si articola nelle seguenti due ipotesi:

- a) offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (co.1);
- b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

12. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECES)

Il testo del novellato articolo 25 quinquiesdecies del Decreto prevede che: “In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2 -bis , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e)”.

ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto:

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti societari;

- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione (se nominata);
- Predisposizione e conservazione di documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali);

PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti societari, i protocolli prevedono che:

- Siano adottati delle norme di condotta, ove siano indicate con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili;
- Tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- Qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili competenti indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia per ogni opportuna verifica di inerenza e corrispondenza;
- La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- Eventuali, significative, modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse e di tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni annuali siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- La richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'OdV;
- Le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione e la predisposizione e conservazione di documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali), i protocolli prevedono che:

- E' individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale ed alla società di revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;

- Le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentati e conservati;
- Sia garantito ai Soci, al Collegio Sindacale ed alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

13. REATO DI ISTIGAZIONE E INCITAMENTO AL RAZZISMO ED ALLA XENOFOBIA (art. 25 terdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167)

1.1 Le fattispecie di reato

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l’art. 25 terdecies rubricato come “razzismo e xenofobia” con il quale si prevede:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
- se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3.

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull’apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare l'area interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

1.3 Principi di comportamento

Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni informazione circa fatti di razzismo o xenofobia dovrebbe essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Sono state inoltre introdotte le seguenti figure di ipotesi di reato per le quali non risulta che possano essere adottate procedure aziendali idonee alla loro prevenzione:

i) La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, rubricata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di

trasparenza dei partiti e movimenti politici”, è intervenuta sul testo del Decreto, inasprendo le sanzioni applicabili per i reati presupposto di cui all’art. 25 del Decreto ed includendo nel novero il reato di cui all’art. 346 bis del codice penale, rubricato “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE”.

ii) Reato in materia di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39). Tale estensione normativa punisce il reato di FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI DISPOSITIVI VIETATI.

PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE

L’analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nella Parte Generale, è stata scolta, sulla base delle verifiche effettuate all’inizio delle attività dirette alla costruzione del Modello, tramite interviste ai soggetti coinvolti e l’analisi della documentazione di pertinenza.

Le attività a rischio (Processi Sensibili), in particolare sono:

- Selezione, assunzione e valutazione del personale
- Approvvigionamento di beni o servizi
- Assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali
- Gestione della tesoreria e recupero crediti
- Sono pertanto coinvolte le seguenti strutture aziendali:
- Presidente
- Amministratore Delegato
- Direttore Finanziario
- Responsabile risorse umane
- Ufficio acquisti

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Tutti gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i consulenti della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità di ciascuno per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
- dare o promettere denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro vigilanza per compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di ufficio o dei loro obblighi di fedeltà.

PROCEDURE E PROTOCOLLI

In considerazione della particolarità del reato di corruzione tra privati, le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili qui contemplati sono regolamentate dalle procedure e dai processi aziendali citati nelle altre parti speciali, ove applicabili.

